

Allegato

ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO
via F. Cavallotti 18, Campagnano di Roma - 00063 (RM)

**DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

<i>N. Registrazione:</i>	16/2007
<i>Data:</i>	21 marzo 2007
<i>Oggetto:</i>	Impianti pubblicitari collocati "in prossimità" del Parco Naturale di Veio ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo n° 42/2004 - "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

L'anno duemilasette, il giorno 21 del mese di marzo, alle ore 10,00 presso la sede di via F. Cavallotti 18, in Campagnano di Roma, il Commissario Straordinario Silvia Montinaro,

Premesso:

che l'articolo 9 della Costituzione al comma 2 recita: "la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione";

che la Legge della Regione Lazio n° 29 del 6 ottobre 1997 "Norme in materia di aree protette regionali", istitutiva tra gli altri del Parco Naturale di Veio, all'art. 3 ha indicato quale obiettivo prioritario della istituzione delle aree naturali protette quello, di cui al comma 1, lettera a), della tutela, recupero e restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché della loro valorizzazione;

che la Legge-quadro nazionale sulle aree naturali protette, la n. 394 del 6 dicembre 1991, all'articolo 11, comma 3 lettera d), vieta "lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco";

che la sopracitata Legge della Regione Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997, all'articolo 8, comma 3 lettera o), vieta nelle aree naturali protette "l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del Parco";

che l'art. 13-ter del Decreto Legislativo n° 285/92 "Codice della Strada" dispone: "Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (ora Decreto Legislativo n. 42 del 2004 "Codice dei Beni Culturali del Paesaggio"), e dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

che l'articolo 7, comma 10, della medesima Legge della Regione Lazio n. 29/1997 ha confermato la sottoposizione di tutti i territori delle aree protette al vincolo paesaggistico di cui alla Legge n. 1497/1939, oggi Decreto Legislativo n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

che il Piano Territoriale Paesistico n° 15/7 "Veio-Cesano", approvato con Legge della Regione Lazio n° 24 del 6.07.1998 e in vigore nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, stabilisce per tutte le sottozone di Tutela Integrale, Paesaggistica ed Orientata il divieto alla installazione di ogni genere di cartello pubblicitario, fatta eccezione per la segnaletica di pubblica utilità;

Considerato:

che il più diffuso strumento di percezione di un paesaggio è rappresentato dalla percorrenza delle strade che attraversano o lambiscono un determinato territorio;

che i tracciati stradali possono presentare un valore paesaggistico in relazione ad alcune loro specifiche peculiarità:

- intensità di percorrenza, come la rete autostradale e ferroviaria e i principali tracciati extraurbani;
- interesse storico, come nel caso della raggiera delle antiche vie consolari che tutt'oggi costituiscono il principale accesso alla città di Roma, così come i tracciati viari che rappresentano i collegamenti trasversali tra i vari centri abitati della Campagna Romana;
- interesse panoramico, nel caso di strade particolarmente qualificate per la varietà, ricchezza e profondità dei panorami che da esse si possono godere;

che tutti i tracciati stradali del territorio del Parco Naturale di Veio hanno subito, nel corso degli ultimi decenni, diffusi fenomeni di degrado e compromissione dei loro margini, in particolare delle visuali, ai quali ha contribuito in misura rilevante la proliferazione, talvolta illegittima ed incontrollata, di manufatti e strutture pubblicitarie di ogni tipo i quali, oltre a determinare un impatto sul paesaggio circostante, contribuiscono ad alterare quel carattere di naturalità e ruralità dei luoghi che l'ente gestore di un'area naturale protetta è istituzionalmente chiamato a preservare e, ove possibile, a ricostituire;

che per una efficace tutela di tali valori paesaggistici lungo i tracciati stradali si rende necessario provvedere alla riqualificazione dei cono di visuale ed al ripristino dei quadri panoramici così come a ricostituire l'unitarietà visivo-percettiva dei percorsi;

considerato, tuttavia, che una percentuale rilevante dei percorsi stradali che interessano il Parco di Veio non è interamente compresa all'interno del suo perimetro, bensì ne costituisce il confine su un solo lato, come nel caso delle vie consolari, mentre in altri casi il singolo tracciato è a tratti interrotto da porzioni esterne all'area protetta;

che la bonifica dagli impianti pubblicitari di un solo lato di un tracciato stradale o di tratti esso, ove vigono i divieti di collocazione, vanificherebbe, di fatto, l'obiettivo, stabilito dalle numerose fonti normative citate, di tutti i livelli, della protezione e riqualificazione del paesaggio nell'ipotesi in cui i tratti stradali antistanti o le aree poste nelle immediate vicinanze continuassero ad essere utilizzate a scopi pubblicitari;

che, pertanto, per pervenire ad una efficace e definitiva tutela e riqualificazione dei percorsi stradali, quali fondamentali strumenti di percezione e godimento del paesaggio del Parco di Veio, è necessario individuare quelle aree contermini nelle quali la permanenza o collocazione di impianti pubblicitari è da ritenersi incompatibile, o, comunque, da sottoporre a nulla osta dell'Ente Gestore;

Visto l'articolo 153 del Decreto Legislativo n° 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che testualmente recita:

"1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive

modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela".

Considerato che il Parco Naturale di Veio rientra nella categoria "bene paesaggistico" ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo n° 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" che individua "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T0352 del 16/8/2005, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del Parco di Veio la dottoressa Silvia Montinaro;

DELIBERA

Di considerare "in prossimità" del Parco Naturale di Veio, ai sensi dell' articolo 153 del Decreto Legislativo n° 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, le sottoindicate porzioni di territorio poste nelle immediate vicinanze del perimetro dell'area naturale protetta e di sottoporle alla relativa disciplina, ai fini della collocazione e permanenza di impianti pubblicitari:

- a) lato opposto di una strada che costituisce confine del Parco di Veio con una fascia laterale di 50 metri spessore;
- b) 200 metri prima e dopo i tratti stradali di cui al punto a), lungo il medesimo tracciato, e con una fascia laterale di 50 metri spessore su entrambi i lati;
- c) punti stradali, al di fuori dei casi precedenti, nei quali la presenza di un impianto pubblicitario interferisce con un cono di visuale che ha ad oggetto il territorio del Parco;

Di dare mandato agli Uffici di predisporre tutti gli atti per dare esecutività al presente atto.

Di predisporre la pubblicazione del presente atto mediante affissione all'Albo dell'Ente, presso la sede del Parco in data odierna.

La presente sostituisce ogni altra deliberazione in merito.

il Segretario
Roberto Sinibaldi



il Commissario Straordinario
Silvia Montinaro

